



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI**

Assunto il 20/02/2025

Numero Registro Dipartimento 228

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2408 DEL 21/02/2025

Oggetto: Congedo biennale straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42, commi 5 e ss., del D.lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Cod. Proposta 70206
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Cod. Proposta 70206
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con nota del 6 febbraio 2025 assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 80808 il dipendente individuato con la matricola **omissis**, in servizio presso il CPI di **omissis** afferente al Settore 6 del Dipartimento Lavoro denominato Coordinamento Centri per l'Impiego, ha chiesto di poter usufruire del congedo biennale straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., da utilizzare in modo frazionato e a giorni interi sino al 31 gennaio 2026 (giorno indicato come data della visita di revisione), al fine di poter assistere la persona congiunta, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 42, comma 5, del "Testo Unico sulla Maternità e Paternità" il dipendente pubblico e l'assistito devono essere persone conviventi;
- l'esatta interpretazione del concetto di convivenza è stata fornita dalla Circolare del 18 febbraio 2010, prot. n. 3884, con la quale il Ministero del Lavoro afferma che "al fine di addivenire ad un'interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi";
- con circolare n. 32 del 6 marzo 2012 l'INPS ha specificato che "Al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del congedo straordinario, sarà accertato d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all'indicazione degli elementi di cui sopra, l'interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000";
- ai sensi dell'art. 42, comma 5-bis del sopra citato decreto legislativo: 1) "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. 2) Il congedo è accordato a condizione che la persona non sia ricoverata a tempo pieno salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
- con circolare INPS n. 32/2012, punto 6, è stato chiarito che il congedo biennale può essere fruito, eccezionalmente in caso di ricovero, nelle seguenti ipotesi:
- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazioni di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010);
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p. 3) certificata dai sanitari della struttura;
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte del genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista solo per i minori (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p. 3)";

PRESO ATTO del verbale del 24 gennaio 2025 con il quale la Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap istituita presso l'INPS territorialmente competente ha dichiarato che per la congiunta del dipendente di che trattasi, sussistono le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii. con previsione della revisione nel mese di gennaio 2026;

ACCERTATO CHE il dipendente in oggetto, nella sua vita lavorativa, ha già fruito del congedo *de quo* per complessivi giorni 13 (tredici) giusti DDS n. **omissis** del 14 novembre 2023 e DDS n. **omissis** del 30 luglio 2024;

DATO ATTO delle dichiarazioni rese dal dipendente, sotto la sua personale responsabilità, e precisamente:

- di essere convivente con la persona da assistere e che quest'ultima non è in stato di ricovero;
- che tra i soggetti legittimati non vi è altro lavoratore autorizzato a fruire del congedo *de quo* per la medesima persona;
- che la persona da assistere non è ricoverata a tempo pieno;
- che la persona da assistere non è impegnata in altra attività lavorativa;
- di non aver mai fruito, in tutta la vita lavorativa, di congedi straordinari con indennizzo e non retribuiti (art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000) sia per il presente familiare che per altri familiari;
- che gli altri aventi diritto non hanno mai usufruito di giorni di congedo straordinario con o senza indennizzo, per lo stesso familiare disabile;

RILEVATO CHE:

- la fruizione del congedo dovrà concentrarsi in capo al medesimo legittimato e, pertanto, non sarà possibile beneficiare del congedo per assistere una persona disabile nell'ipotesi in cui un altro lavoratore risulti già autorizzato a fruire del periodo di congedo per la stessa persona;

- il dipendente che fruisce del congedo straordinario ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento alle sole voci fisse e continuative del trattamento, con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria;
- i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto, ma essendo coperti da contribuzione sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità previdenziale;

VISTI:

- il D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità"), art. 42, come modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 119/2011 che all'art. 4 reca "Modifiche all'art. 42, D. Lgs. n. 151/2001, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave";
- la legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- la legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Regolamento (UE) del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la DGR 536/2024 e la circolare 765486 del 05/12/2024 del Segretariato Generale ad oggetto "D.G.R. n. 536 del 19.10.2024 "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2025";
- la DGR n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026", come successivamente modificato con la DGR n. 444 del 12 agosto 2024 e la DGR n. 571 del 24 ottobre 2024;
- la DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione modifiche al regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- la DGR n. 691 del 29 novembre 2024 recante: "Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il DDG n. 17714 del 9 dicembre 2024 avente ad oggetto: "Nuova micro struttura organizzativa del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane. Giusta DGR n. 691 del 29/11/2024";
- il DDG n. 9492 del 4 luglio 2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente ad interim del Settore "Gestione Giuridica del Personale e Relazioni Sindacali" al Dirigente Avv. Roberta Cardamone e il DDG n. 9374 del 2 luglio 2024 avente ad oggetto "(...) Proroga incarichi di direzione ad interim di cui al DDG n. 9492 del 4 luglio 2023";
- il DDG n. n. 4865 del 10 aprile 2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione di terzo livello, denominata "Affari generali del personale e funzioni consultive su progetti obiettivo" alla dipendente Antonietta Bianco, matricola 10044506;
- la nota prot. n. 262903 del 12 aprile 2024 avente ad oggetto: "Disposizione di servizio" con la quale è stata individuata la dipendente Antonietta Bianco quale responsabile di procedimento inerente alle funzioni dell'elevata qualificazione assegnata;

DATO ATTO CHE:

- l'istruttoria è completa e, giusta nota prot. n. 262896 del 12 aprile 2024, è stata condivisa dalla dipendente Nicole Samà, matricola n. 10048011, in relazione alle misure alternative alla rotazione, per come previsto da vigente P.T.P.C.T. 2024/2026 e per come, tra l'altro, suggerite dal P.N.A.;
- il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio – procedimentale;

PRECISATO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 765486 del 5 dicembre 2024;

RITENUTA la propria competenza in materia;

DECRETA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

2. DI ACCOGLIERE l'istanza del dipendente matricola **omissis** acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 6 febbraio 2025 al n. 80808, e, per l'effetto, **AUTORIZZARE** la fruizione del congedo straordinario biennale retribuito, ai sensi dell'art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., a decorrere dal giorno successivo alla notifica del presente atto e sino al 31 dicembre 2025 da utilizzare in modo frazionato e a giorni interi, al fine di poter assistere la persona congiunta riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92;

3. DI PRECISARE CHE:

- ad oggi il totale dei giorni da fruire a titolo di congedo biennale sono complessivamente 717 (settecentodiciassette);
- la fruizione del beneficio in questione dovrà essere sospesa nel mese di gennaio 2026 (previsto per la revisione) e sino all'esito della nuova visita collegiale;
- solo successivamente alla trasmissione del nuovo verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap territorialmente competente e a condizione che quest'ultima confermi i requisiti di cui all'art.3, comma 3, della L.104/92 il dipendente potrà continuare a beneficiare del congedo *de quo*, previa comunicazione al Dipartimento Personale e al Settore Giuridico che dovrà esprimersi in merito;

4. DI DARE MANDATO al Settore Gestione Economica e Previdenziale del Personale, perché in favore del dipendente di che trattasi venga corrisposta un'indennità pari all'ultima retribuzione, per tutto il periodo di congedo precisando che lo stesso è coperto da contribuzione figurativa;

5. DI DETERMINARE CHE:

- i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto, ma essendo coperti da contribuzione figurativa sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità previdenziale;
- il responsabile della gestione e rilevazione delle presenze/assenze del Settore/Ufficio di appartenenza dovrà curare la gestione del cartellino del dipendente matricola **omissis**, mediante inserimento del codice dedicato a copertura dei giorni di effettiva fruizione del congedo;
- il dipendente dovrà tempestivamente comunicare al Settore "Gestione Giuridica del Personale e Relazioni Sindacali" ogni eventuale futura variazione dei presupposti di fatto e di diritto necessari alla concessione del congedo *de quo*;

6. DI NOTIFICARE il presente decreto:

- al dipendente matricola **omissis**;
- al Dipartimento Lavoro;
- al Settore Coordinamento Centri per l'Impiego;
- al CPI di **omissis**;
- al Settore Contenzioso del Personale, Archivio del Personale e Gestione Applicativi, Organizzazione e Sviluppo Competenze, Gestione Strutture Speciali" del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane, per i successivi adempimenti di competenza;
- al Dirigente del Settore Gestione Economica e Previdenziale del Personale del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane, per i successivi adempimenti di competenza;

7. DI PROVVEDERE:

- alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

8. DI PRECISARE CHE ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro nei modi, per gli effetti e termini di cui agli artt. 409 e ss. del Codice di Procedura Civile.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Antonietta Bianco
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ROBERTA CARDAMONE
(con firma digitale)